

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 gennaio 2007

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 dicembre 2006, n. 30.

Legge regionale n. 72/80, art. 17, 18 e 19. Approvazione del riparto e dell'entità del contributo da concedere, per il triennio 2006-2008, alle province del Lazio per la manutenzione ordinaria delle «strade provinciali» Pag. 6

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 30 novembre 2006, n. 84.

Modifiche agli articoli 7 ed 8 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale Pag. 10

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 30 novembre 2006, n. 85.

Procedure di valutazione dirigenti strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia. Modifiche all'articolo 118 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale Pag. 11

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 30 novembre 2006, n. 86.

Modifiche alla deliberazione 15 ottobre 2003, n. 362 e successive modifiche Pag. 13

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
29 novembre 2006, n. 606.

Modifica ed integrazione decreto n. 17 del 9 gennaio 2006.
Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
30 novembre 2006, n. 607.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per i parametri Arsenico, Fluoruro, Vanadio e Selenio Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
4 dicembre 2006, n. 610.

Sostituzione del rappresentante dell'Associazione di donatori Volontari di Sangue AVIS Regionale nella Commissione tecnico consultiva per le attività trasfusionali. Articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 48; legge regionale 3 luglio 2006, n. 7 Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
5 dicembre 2006, n. 614.

Designazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Articolo 9, legge regionale 10 gennaio 1995 come modificata dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 30 novembre 2006, n. 607.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per i parametri Arsenico, Fluoruro, Vanadio e Selenio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- Vista la l.r.18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.27;
- Vista la richiesta di fissazione dei V.M.A. (Valori Massimi Ammissibili) avanzata da questa Regione ai fini della disposizione di deroghe ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31;
- Vista la nota del Ministero della Salute prot. n° IX/400.4/18.3/3-3968 del 3 dicembre 2003 con la quale si comunica che il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 18 novembre 2003, ha espresso parere favorevole alla richiesta, formulata da questa regione, di fissare i V.M.A. per i parametri Fluoruro, Arsenico, Vanadio e Selenio e che autorizza la Regione ad utilizzare lo strumento della concessione di deroga nell'ambito dei V.M.A. sotto indicati, successivamente all'emanazione del decreto di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Fluoruri	fino al V.M.A. di	2,5 mg/l
Arsenico	fino al V.M.A. di	50 µg/l
Vanadio	fino al V.M.A. di	160 µg/l
Selenio	fino al V.M.A. di	20 µg/l

- Vista la richiesta di deroga presentata dall'ATO 1, già trasmessa al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e quella relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, presentata dai gestori ACEA ATO2, SIIT e ROBUR per i comuni elencati nel decreto di deroga n°649 del 16/12/2005 pubblicato sul BURL del 20/01/2006 n°2 e nel decreto n°355 del 18/07/2006 pubblicato sul supplemento ordinario al BURL n°24 del 30/08/2006;
- Vista l'Ordinanza regionale n. Z0004 del 29 agosto 2006;
- Visto il Decreto 30 giugno 2006 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.230 del 3/10/2006, concernente il rinnovo delle deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio per i comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta;

DECRETA

1. di concedere fino al 31/12/2006 la deroga ai valori di parametro per arsenico, fluoruro, vanadio e selenio indicati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro i Valori Massimi Ammissibili (V.M.A) fissati dal Consiglio Superiore di Sanità, a tutti i comuni appartenenti all'ATO1;
2. di concedere fino al 31/12/2006 il rinnovo della deroga ai valori di parametro per arsenico, fluoruro e vanadio indicati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro i Valori Massimi Ammissibili (V.M.A) fissati dal Consiglio Superiore di Sanità, ai comuni di Albano Laziale, Ciampino e Civitavecchia appartenenti all'ATO2;
3. sono escluse dai provvedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali;

4. I sindaci, l'azienda unità sanitaria locale, l'autorità d'ambito ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare; per quanto riguarda il parametro fluoruro, hanno l'obbligo di informare la popolazione interessata relativamente alle elevate concentrazioni del suddetto elemento con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. Deve essere evitata l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi ed avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro; deve essere predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno – infantili.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roma, addì 30 novembre 2006

Il Presidente
MARRAZZO